

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 25 febbraio 1997, n. 199.

(Conferma T.A.R. Molise, 21 febbraio 1996, n. 39 e 26 giugno 1996 n. 231).

Nelle controversie elettorali il requisito della specificità dei motivi deve essere valutato con rigore attenuato in quanto l'interessato non ha facoltà di esaminare direttamente il materiale, ma deve rimettersi alle indicazioni provenienti da terzi.

Il giudizio elettorale va comunque inquadrato nello schema del processo di cognizione per cui soggiace ai principi della domanda e del contraddittorio. Ne consegue che l'estensione dell'oggetto del giudizio deve ritenersi ammessa negli stessi limiti in cui è riconosciuta nel giudizio ordinario.

Poiché, perché possa configurarsi un segno di riconoscimento, deve apparire in modo inoppugnabile che la compilazione della scheda è stata preordinata al riconoscimento dell'elettore, non determinano la nullità del voto segni superflui o eccedenti la volontà di votare un simbolo, gli errori e le incertezze grafiche, l'imprecisa collocazione del voto nella scheda.

Omissis.

Giova ricordare che, come la Sezione ha più volte affermato; il requisito della specificità dei motivi deve essere valutato, nelle controversie elettorali, con rigore attenuato, posto che l'interessato, non avendo la facoltà di esaminare direttamente il materiale, non può che rimettersi alle indicazioni provenienti da terzi, le quali non sempre sono precise ed esaurienti (da ultimo, Cons. Stato, V Sez., 23 luglio 1994 n. 809).

Alla luce di tale principio deve ritenersi che l'indicazione della natura e delle caratteristiche essenziali del vizio, delle sezioni in cui le dedotte irregolarità si sarebbero verificate e del numero, ancorché approssimativo, delle schede contestate, è sufficiente perché debba ritenersi adempiuto l'onere della specificazione e perché, per conseguenza, debba darsi ingresso alle censure, salvo poi accertare se abbiano o non abbiano un effettivo fondamento, ma questo esame non riguarda i profili pregiudiziali, bensì la sostanza della controversia.

Per questa ragione è irrilevante che, in alcuni casi, il numero delle schede indicate dal ricorrente come viziate risulterebbe smentito dai dati risultanti dai verbali delle sezioni elettorali, a parte che l'osservazione non è attendibile là dove pone in evidenza che il numero delle preferenze che, secondo il ricorrente, non gli sarebbero state attribuite in alcune sezioni sarebbe superiore al numero delle schede annullate nelle stesse sezioni, trattandosi di un raffronto fra dati eterogenei.

Ed è anche irrilevante, per la stessa ragione, che le indicazioni relative al numero dei voti e delle preferenze, a dire del ..., illegittimamente non attribuite non abbiano trovato conferma che in tre casi, tanto più che per conseguire l'obiettivo, che il ricorrente si sarebbe prefisso, di «provocare verifiche istruttorie» in ordine all'operato delle sezioni elettorali, non è determinante la quantità dei voti e delle preferenze rivendicati, ma la natura dei vizi denunciati.

Omissis.

Il giudizio elettorale, pur con le sue particolari caratteristiche, è inquadrato dall'ordinamento nello schema del processo di impugnazione, alle cui regole rimane, pertanto, vincolato salvo che per quanto diversamente disposto, in particolare, soggiace ai fondamentali principi della domanda e del contraddittorio, nel senso che i limiti di cognizione del giudice sono segnati dai motivi dedotti nel ricorso, con la conseguenza che qualora venisse accertato un vizio non denunciato in modo rituale e ne venissero tratte le conseguenze ai fini della decisione, la sentenza sarebbe affetta da ultrapetizione.

Omissis.

Infondata è anche l'ulteriore censura mossa alla sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti dedotti dal ricorrente.

Correttamente il T.A.R. ha ritenuto che il termine per la proposizione dei motivi aggiunti basati su elementi emergenti dalla istruttoria disposta con la sentenza 21 febbraio 1996 n. 39, ha preso a decorrere dalla data di conclusione delle operazioni.

La verifica delle schede, pur se si è protratta per più sedute, non per questo ha perso il suo carattere di operazione unitaria, che si è perfezionata, assumendo il carattere della definitività, solo nel momento in cui è pervenuta a conclusione: da questa data, l'interessato è stato in grado di acquisire, con la dovuta certezza e completezza, quella «conoscenza piena» dell'esito del mezzo istruttorio, che è idonea a far decorrere il termine per l'impugnativa.

D'altra parte, la tesi opposta, secondo cui il termine per la proposizione dei motivi aggiunti prenderebbe a decorrere dalla data di sottoscrizione di ogni verbale delle sedute istruttorie, sarebbe anche priva di fondamento logico, giacché, mentre non consentirebbe di ottenere apprezzabili risultati acceleratori dei tempi del giudizio, si tradurrebbe in un inutile aggravio di attività per le parti, obbligate a reiterate presentazioni di motivi aggiunti nel corso dello svolgimento dell'istruttoria, e per gli uffici.

Per quanto concerne poi l'asserita inammissibilità in quanto le nuove censure sarebbero innovative e determinerebbero l'ampliamento della materia del contendere definita dai motivi originari, è agevole replicare che la possibilità di una estensione dell'oggetto del giudizio deve ritenersi ammessa nel giudizio elettorale, in mancanza di disposizioni restrittive, negli stessi limiti in cui è riconosciuta del giudizio ordinario. Con ragione, pertanto, il T.A.R. ha considerato ammissibili, come già questa Sezione in precedenti occasioni, le censure ulteriori, rivolte a sostenere, mediante la contestazione dei vizi emersi nel corso della verifica, e non rilevabili dagli atti del procedimento elettorale soggetti a pubblicità, l'originaria domanda di correzione dei risultati elettorali (da ultimo, Cons. Stato, V Sez., 11 aprile 1995 n. 591).

Omissis.

Vanno, infine, disattesi i rilievi mossi alla sentenza impugnata nella parte concernente l'esame di merito dei motivi aggiunti.

Va premesso che il T.A.R. ha enucleato alcuni principi tratti da precedenti giurisprudenziali in tema di riconoscibilità e di validità del voto in presenza di schede recanti indicazioni dell'elettore eccedenti o non del tutto conformi a quelle prescritte dalle norme; ha esposto in sintesi le argomentazioni che sorreggono tali principi; ha, infine, raggruppato sotto i diversi principi, secondo criteri di omogeneità, le singole fattispecie descrivendone gli elementi di fatto in modo chiaro ed esaustivo.

Contrariamente a quanto sostiene l'appellante siffatta metodologia non è né scorretta né errata, poiché fornisce tutti gli elementi di riferimento utili ai fini della percezione del procedimento logico-giuridico seguito dal T.A.R. in ognuno dei casi esaminati.

Anziché contestare, con analoga puntualità, le argomentazioni del T.A.R., l'appellante esprime considerazioni di carattere generale, richiamandosi ad alcuni precedenti giurisprudenziali, che comproverebbero, a suo dire, la «regolarità della massima parte delle determinazioni assunte... dai singoli uffici elettorali di sezione».

Il difetto d'impostazione non risiede allora nella sentenza impugnata ma nelle contestazioni rivolte contro di essa, che non essendo riferite alle molteplici e specifiche situazioni di fatto sulle quali il T.A.R. si è pronunciato, peccano di genericità.

Del resto lo stesso appellante dichiara di esaminare «solo alcuni dei più evidenti casi di voti recuperati dal T.A.R., pur essendo inficiati da anomalie che ne comportano ineccepibilmente la nullità». Ma anche i casi sui quali si sofferma sono descritti in modo generico, fatta eccezione per due schede indicate *sub* 7.1 della sentenza e per tre schede indicate *sub* 7.6, per un totale di cinque schede, insufficienti a modificare i risultati elettorali come corretti dal T.A.R.

In ogni caso, vuole osservare il Collegio che le astratte enunciazioni dell'appellante non sono condivisibili in via di principio.

Non è vero, in primo luogo, che le modalità di voto stabilite dall'art. 2 della L. 23 febbraio 1995 n. 43 («l'elettore esprime il suo voto... tracciando un segno nel relativo rettangolo e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa»), determinino una più restrittiva applicazione del principio espresso dall'art. 69, secondo comma, del T.U. n. 570 del 1960, secondo il quale la validità del voto va sempre affermata ove possa desumersi la volontà dell'elettore, a meno che risulti in modo inoppugnabile la volontà di farsi riconoscere.

Nulla lascia intendere, nella norma sopravvenuta, che si sia inteso modificare il favore del legislatore per la validità dei voti, pur se espressi con modalità non rispondenti a quelle prestabilite, favore che, d'altra parte, risponde all'esigenza primaria di garantire il rispetto della effettiva volontà espressa dal corpo elettorale e di assicurare a tutti gli elettori di effettuare le loro scelte, anche a coloro che non siano in grado di apprendere o di osservare alla lettera le istruzioni per l'espressione del voto.

È, pertanto, da escludere che i segni superflui e quelli eccedenti la volontà di indicare un determinato simbolo, gli errori e le incertezze grafiche nella individuazione dei candidati prescelti, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati producano la nullità del voto; perché ciò avvenga occorre che emerga con chiara evidenza («in modo inoppugnabile») che la compilazione non corretta della scheda sia preordinata a determinare il riconoscimento dell'autore del voto.

Così accadrebbe, come è ovvio, se la scheda recasse le generalità dell'elettore, ma tale circostanza risulta affermata nell'appello in modo del tutto generico e indimostrato («in luogo delle preferenze corrispondono il più delle volte i nomi degli stessi elettori»), né trova riscontro nella incontestata descrizione delle schede controverse fatta nella sentenza appellata.

Per tutte le ragioni esposte, l'appello va respinto.

Omissis.